



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dr. Anna Carla Catalano	Presidente
dr. Edoardo Cilenti	Consigliere
dr. Francesca Romana Amarelli	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 febbraio 2020 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa N. 2207/2015 R.G. lavoro vertente

tra

COSCIONE MARGHERITA appresentata e difesa dall'Avv. Luigi Russo presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Roma n. 43

appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dagli Avv. Luca Cuzzupoli e Gianluca Tellone e con gli stessi domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55

Appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 16.6.2015 l'appellante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro n. 605 dell'11.2.2015 lamentandosi del rigetto



della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ex L. 388/2000 richiesto con la domanda amministrativa del 18.1.2007. Contestata la decisione del Tribunale, laddove aveva ritenuto non provato il rapporto di pubblico impiego documentato in atti, si è lamentata della condanna alle spese ingiustamente disposta sebbene l'INPS fosse difeso da avvocati interni. Ha concluso quindi insistendo per l'espletamento degli accertamenti peritali e quindi per l'accoglimento della domanda, vinte le spese del doppio grado.

Ricostituitosi il contraddittorio, l'Istituto si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza odierna, all'esito di consulenza tecnica, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

L'appello è infondato.

La domanda si fonda sull'art 80 terzo comma L. 388 del 2000 che così dispone.
"3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

La Corte, rilevata la presenza in atti di documentazione (buste paga) comprovante la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego e la decorrenza dello stesso alle dipendenze della ASL, ha esaminato nel merito la domanda giudiziale.

E' stata disposta C.T.U. medica che, in quanto fondata su una accurata e corretta disamina dell'intero quadro patologico della ricorrente, è condivisa dal collegio.

Il perito, infatti, in base alla documentazione sanitaria agli atti ed all'esame obiettivo, con riguardo all'epoca della domanda amministrativa, ha formulato la seguente diagnosi:

a) esiti di remota quadrantectomia mammaria destra per carcinoma duttale in follow up negativo (già trattato con quadrantectomia, linfadenectomia omolaterale e con cicli di ormonoterapia, di radioterapia e di chemioterapia, non ha dato segni clinici e/o strumentali di recidiva locale e/o a distanza)- codici 9322 e 9323 delle tabelle di cui al D.M. del 05/02/1992 -valutazione 30%.

b) fibrillazione atriale parossistica episodica: codice 6441- 30%.



c) periartrite scapolo-omeroale destra: per analogia ed opportuno adeguamento clinico e medico-legale al codice 7208, 11%.

d) disturbo d'ansia con depressione reattiva: per analogia codice 2205, 25%.

e) esiti di resezione di polipo endometriale (5%).

Applicando la formula a scalare per il carattere di mera coesistenza delle patologie accertate, il perito ha riconosciuto una complessiva riduzione della capacità lavorativa, all'epoca della domanda amministrativa in misura del 67% (sessantasetteper cento) (legge n° 118 del 30.03.1971 e succ. modif.; artt. 3 e 4, D.L. n° 509, 23.11.1988).

Le conclusioni sono state sostanzialmente confermate in sede di chiarimenti (v. telem.) all'esito della disamina della documentazione ulteriore prodotta dall'appellante, relativamente ad un carcinoma uroteliale papillare di alto grado della vescica diagnosticato nel gennaio 2017, di cui non era stata esibita certificazione nel corso delle operazioni. Il perito ha rilevato che, in relazione all'oggetto del ricorso e al verbale di invalidità civile della seduta del 27/03/2008 della Commissione Medica di Verifica Provinciale di Caserta dell'INPS, risulta evidente che la predetta patologia a tale epoca non si era ancora manifestata.

In merito allo *svuotamento ascellare* secondario alla neoplasia mammaria destra è stato ribadito che trattasi di "esiti di remota quadrantectomia mammaria destra per carcinoma duttale in follow up negativo" e che già nella prima relazione si era dato atto della *linfadenectomia ascellare*. E' stato anche confermato che nell'esame obiettivo, a carico dell'articolazione scapolo-omeroale destra è stata rilevata soltanto una limitazione funzionale ai gradi estremi.

Va poi rilevato che nella specie si controverte di disposizioni applicabili ad un trattamento pensionistico, di vecchiaia o anzianità, al quale l'invalido non avrebbe altrimenti accesso in mancanza di contributi sufficienti; *"...il beneficio è, invero, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico, di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di 2 domanda di pensione (cfr., fra le altre, Cass. 7 agosto 2017, 19661 che, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74 per cento, da solo considerato, non comportare il riconoscimento di alcun diritto); 10. il beneficio viene in rilievo, inoltre, allorché il riconoscimento della contribuzione figurativa sia determinante per dare vita ad un trattamento pensionistico altrimenti non riconoscibile per difetto del requisito dell'anzianità contributiva;..."* (Così in motivazione C.Cas. 28934/2018 Sez. L -, Ordinanza n. 28934 del 12/11/2018 .Rv. 651704 - 01: riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, è previsto per accedere ai trattamenti pensionistici di anzianità vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo in sede di domanda di pensione e non anche in riferimento alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, di natura non pensionistica" .

Inoltre di recente è stato ribadito (v. Cass. 7 agosto 2017, n. 19661 in motivazione) che *"Questa Corte ha già affermato che l'azione di accertamento del grado di invalidità proposta con riferimento al beneficio di cui all'art. 80 l. n. 288 del 2000 sia inammissibile (cfr Cass. ord n 9013/2016, n 25395/2016, n*



9960/2005).....Come osservato da questa Corte alla stregua della richiamata disciplina deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'INPS ("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto".

Nella specie alcun riferimento alla domanda di pensione emerge dalle allegazioni contenute negli atti introduttivi ed in ogni caso difetta documentazione in atti sul punto.

Infondata è anche la censura relativa alle spese, correttamente poste a carico della parte soccombente, in assenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c. (neppure invocata dall'appellante), risultando l'INPS costituito con l'assistenza di avvocati (sia pur interni), non già di funzionari.

Per le suesposte considerazioni si impone il rigetto dell'appello.

Le spese del grado, in considerazione della natura delle questioni esaminate (che hanno comportato attività istruttoria in appello) e della diversa qualità delle parti possono essere eccezionalmente compensate per intero.

Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto a carico delle parti in solido.

Nella fattispecie è applicabile *ratione temporis* l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (*Testo unico in materia di spese di giustizia*, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui *l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni – si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie – a far luogo dal 31 gennaio 2013.*

“In tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o



inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis” (C. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014 che in motivazione ha chiarito che: “in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato sia un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione: atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato.....7.3. In questo contesto, tale rilevamento non può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, ne' di contenuto declaratorio.....comunque discendendo il rilevamento da un obbligo imposto dalla legge al giudice che definisce il giudizio” che ha quindi il “potere-dovere di rilevare la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, cioè che l'impugnazione sia stata rigettata integralmente, ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile”; v. in senso conforme C. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10306 del 13/05/2014 - Rv. 630896). Esula dunque dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta l'appello;

compensa le spese del grado;

dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 *quater*, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Liquida le spese di CTU come da separato decreto a carico delle parti in solido.

Così deciso in Napoli, il 10 febbraio 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dr.ssa Francesca Romana Amarelli

Dr.ssa Anna Carla Catalano

